Università degli Studi "G. d'Annunzio"
Chieti – Pescara

Incarico Addetto al Servizio Prevenzione Protezione presso il Campus universitario di Chieti-Pescara e relative strutture territoriali esterne - CIG B5DC5ACD0F

Contratto d'appalto

TRA

l'**Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" Chieti-Pescara**, con sede in Chieti via dei Vestini n.3, Partita IVA 01335970693 e Cod.Fisc.93002750698, in persona del **Direttore Generale Dott. Paolo Esposito**, nato a [redacted] il [redacted] indicata di seguito <**Amministrazione**>, autorizzato al presente atto ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 29 dello Statuto dell'Università, e in forza del D.R. di nomina Rep. n. 233/2024 prot. n.9717 del 07.02.2024

E

l'**Ing. Nicola SCIARRA,** nato a [redacted] il [redacted] iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Chieti al n. B41 sez. B Sett. A, domiciliato, ai fini del presente contratto, in [redacted] Cod. Fisc. [redacted], Part. I.V.A. 02243390693 - tel. [redacted], e-mail [redacted] PEC [redacted] di seguito denominato <**Affidatario**>

PREMESSO che

con Decreto Direttoriale Rep. 151/2025 del 21.03.2025 è stato affidato l'incarico di Addetto al Servizio Prevenzione Protezione presso il Campus universitario di Chieti-Pescara e relative strutture territoriali esterne all'Ing. Nicola SCIARRA con sede [redacted] Cod. Fisc. [redacted] Part. I.V.A. 02243390693 per un importo contrattuale di 57.500,00 oltre IVA di legge ed oneri previdenziali;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DEI SERVIZI DA SVOLGERE

L'Amministrazione conferisce all'Affidatario, che accetta, l'incarico di Addetto al Servizio Prevenzione Protezione per le prestazioni e i servizi in materia di antincendio derivanti da tutte le leggi, regolamenti e norme applicabili, di cui alla scheda tecnica allegata quale parte integrante del presente contratto.

Il servizio richiesto comprende le seguenti attività:

Supporto per lo svolgimento delle funzioni del RSPP e in particolar modo:

1. Elaborazione dei provvedimenti di prevenzione atti a garantire la sicurezza dell'ambiente di lavoro, sulla base della propria conoscenza dello stesso, dei fattori di rischio individuati nel DVR, delle misure e delle convenzioni prescritte dalla normativa vigente.
2. Controllo e verifiche inerenti alla presentazione della SCIA, ai sensi D.Lgs. 151 del 2011.
3. Predisposizione di pareri preventivi, istanze di valutazione dei progetti, certificazioni e dichiarazioni riguardanti gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio.
4. Redazione della documentazione più rilevante da allegare alle istanze e segnalazioni di prevenzione incendi.
5. In ottemperanza di quanto disposto dal Decreto 25 agosto 2022 "*Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica*" predisposizione delle misure gestionali di mitigazione del rischio sino al completamento dei lavori di adeguamento dei locali e delle strutture delle università del Campus di Chieti e Pescara e strutture esterne, nello specifico:
   - limitare il carico di incendio entro valori compatibili con le effettive caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture;
   - eliminare i materiali con caratteristiche di reazione al fuoco inferiori a quelle previste;
   - garantire che l'affollamento dell'attività e la relativa distribuzione degli occupanti in ogni condizione di esercizio sia compatibile con il sistema di esodo esistente, eventualmente riducendo l'affollamento presente;

- pianificare e attuare, in esito alla valutazione del rischio e secondo una cadenza individuata dal responsabile l'attività, una costante attività di sorveglianza volta ad accertare visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative della facile accessibilità e dell'assenza di danni materiali;
- provvedere all'integrazione dell'informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell'attività;
- effettuare, in aggiunta alle prove di evacuazione già previste dalla vigente normativa, almeno due esercitazioni antincendio all'anno in linea con gli scenari individuati nel documento di valutazione dei rischi;
- integrare il piano di emergenza con le misure specifiche in caso di presenza di cantieri all'interno delle attività.

6. Informazione e formazione dei lavoratori sui rischi del proprio lavoro, nonché su tutto quanto è necessario conoscere per prevenirli e per risolvere i problemi correlati (tecniche di prevenzione incendi, formazione di addetti al soccorso ecc.), attingendo dalle prassi consigliate dall'INAIL, da altri enti pubblici, dalla regione ecc.
7. Collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per i compiti di cui all'art. 33 D.Lgs. 81/08 e sue modifiche.
8. Sopralluoghi e/o verifiche sui diversi luoghi di lavoro, secondo un programma di lavoro annuale da concordare con il Responsabile del Settore di Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro (nella misura di non meno di n. 30 sopralluoghi/anno).
9. Assistenza specialistica al datore di lavoro.
10. Assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e Controllo.

Le attività riguardano tutte le strutture dei Campus Universitari di Chieti-Pescara e relative strutture territoriali esterne, e precisamente:

n°	Denominazione	Indirizzo	Superficie (mq)
CHIETI			
1	Rettorato	campus universitario di via dei Vestini, 31	10.379,41
2	Lettere - Polo Didattico - Aule didattiche	campus universitario di via dei Vestini, 31	3.177,00
3	Lettere - Aula Magna	campus universitario di via dei Vestini, 31	1.388,77
4	Lettere – Dipartimenti e Biblioteca – Aule didattiche	campus universitario di via dei Vestini, 31	10,338,46
5	Segreterie Studenti	campus universitario di via dei Vestini, 31	916,34
6	Presidenza SS.MM.FF.NN.	campus universitario di via dei Vestini, 31	458,00
7	Impianti sportivi (PALACUS)	campus universitario di via dei Vestini, 31	3.259,71
8	Padiglione ingresso	campus universitario di via dei Vestini, 31	60,00
9	I° Nucleo Didattico - Aule didattiche	campus universitario di via dei Vestini, 31	9.230,00
10	Medicina/Odontoiatria Aule didattiche	campus universitario di via dei Vestini, 31	16.844,26
11	Farmacia - Aule didattiche	campus universitario di via dei Vestini, 31	24.333,00
12	I.T.A.B. (Istituto Tecnologie Biomediche Avanzate)	campus universitario di via dei Vestini, 31	4.652,02
13	Ce.S.I. (Centro Scienze dell'Invecchiamento)	campus universitario di via dei Vestini, 31	13.300,00
14	Psicologia - Aule didattiche	campus universitario di via dei Vestini, 31	1.484,13
15	Psicologia – Laboratori	campus universitario di via dei Vestini, 31	658,06
16	Collegamento Medicina/Farm. – Aule didattiche	campus universitario di via dei Vestini, 31	3.130,00
17	Centrali Tecnologiche campus	campus universitario di via dei Vestini, 31	1.482,00
18	Museo Universitario	P.zza Trento e Trieste	3.028,14
19	Ex C.I.A.P.I. – Sc. Motorie e CUMS – Aule didattiche	Viale Abruzzo	12.073,00
20	Palazzetto Veneziani	Largo Teatro Vecchio	937,00
TORREVECCHIA TEATINA (CH)			
21	Università Telematica "L. da Vinci"	Piazza San Rocco	2.086,40
PESCARA			
22	Facc. Architettura - Economia - Lingue e Sc. Manageriali	Viale Pindaro, 42	39.507,92
23	Segreterie Studenti	Viale Pindaro, 42	2.294,00
24	Aule e Laboratori	Viale Pindaro, 42	3.028,14
25	Palazzo Verrocchio	Viale Pindaro, 87	

ART. 2 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel presente contratto:

a) dalle disposizioni del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici"
b) dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
c) dalle norme del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'amministrazione, l'affidatario rinuncia a promuovere azione o a opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti tutti della gara prodotti dall'Amministrazione prevarranno sugli atti e i documenti della gara prodotti dall' affidatario, a eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall' affidatario e accettate dall'Amministrazione.

L'incarico dovrà essere espletato sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione. Le attività saranno coordinate dal RUP/DEC Dott. Maurizio Stefanachi.

Tutte le attività dovranno esperirsi, da parte dell'Affidatario incaricato, con utilizzo di mezzi e/o materiali e/o attrezzature proprie anche presso gli uffici dell'Ateneo; l'Amministrazione fornirà all'Affidatario la massima collaborazione per l'espletamento delle funzioni affidategli.

Tutti gli elaborati dovranno essere firmati digitalmente.

L'Affidatario si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione.

ART. 3 - TERMINE PER L'ESECUZIONE DELL'INCARICO

Le attività oggetto delle prestazioni dovranno essere svolte nell'arco di tempo di 36 mesi. La prestazione dovrà essere assicurata presso l'Ateneo per 8 ore settimanali.

L'Affidatario svolgerà l'incarico direttamente ed anche a mezzo di propri collaboratori di cui risponderà in proprio.

ART. 4 – IMPORTO DEL CONTRATTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Per il completo espletamento dell'incarico della durata di 36 mesi conferito con il presente contratto all'Affidatario verrà corrisposta la somma complessiva di **€ 57.500,00= (euro cinquantasettemilacinquecento,00), oltre IVA di legge ed oneri previdenziali.**

L'Amministrazione rimane indenne dal rimborso di tutte le spese (ivi comprese quelle di viaggio, vitto ed alloggio) afferenti il presente contratto, che rimangono a totale carico dell'Affidatario, intendendo omnicomprensivo il compenso.

L'Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra l'Affidatario incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni l'Affidatario incaricato intenda o debba avvalersi.

Non è prevista, né sarà corrisposta, alcuna maggiorazione di onorario per incarico parziale.

Il compenso sarà corrisposto in rate trimestrali, previa attestazione di regolare esecuzione della prestazione da parte del RUP.

Ai sensi del D.M. n.55/2013 e della L. n. 89/2014, l'Affidatario è tenuto a fatturare in modalità elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione; pertanto, l'Amministrazione non potrà accettare né procedere al pagamento di fatture che non siano trasmesse in forma elettronica.

Le fatture dovranno essere intestate a: Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti - Pescara Via dei Vestini 31, C. F. 93002750698 - P. IVA 01335970693; le fatture devono riportare obbligatoriamente i codici CUP e CIG della procedura e il Codice Univoco dell'Ufficio 2C44SE.

In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002, tutti i pagamenti avverranno entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della fattura.

Il pagamento di tutte le prestazioni professionali ricomprese nell'incarico è comunque subordinato alla verifica,

da parte dell'Amministrazione, della regolarità contributiva.

In caso di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione si riserva di non procedere alla liquidazione degli acconti sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento, fatta salva la facoltà di attivare contestualmente le procedure di cui all'art. 21 del presente contratto.

ART. 5 - REVISIONE PREZZI

Si applica l'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

ART. 6 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai fini del pagamento, l'Affidatario indica un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'Affidatario assume altresì tutti gli obblighi previsti nel predetto art. 3. Nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane spa, la presente commessa d'ordine si intenderà risolta in forza del comma 8, art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136.

Il conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche è presso l'Istituto Bancario [redacted]

La persona delegata ad operare sul conto è Nicola Sciarra nato [redacted] Codice Fiscale [redacted] e residente in [redacted].

Ai sensi dell'art. 3, c. 5, della L. 136/2010 e ss.mm.ii., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione il codice identificativo di gara (CIG) comunicati all'Affidatario dall'amministrazione.

L'Affidatario si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica relativa ai dati dichiarati in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni è causa di risoluzione del contratto.

ART. 7 - PRESTAZIONI RICHIESTE E MODALITÀ DI ESECUZIONE

Sono a carico dell'Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

L'Affidatario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, anche successivamente introdotte, resteranno a esclusivo carico dell'Affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Affidatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.

L'Affidatario deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti - ove presenti - derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Affidatario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti – ove presenti - occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, al settore e nelle località di svolgimento delle attività, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.

L'Affidatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Affidatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto. L'Affidatario si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Affidatario è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Affidatario nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Amministrazione.

In caso di inadempimento da parte dell'Affidatario a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto secondo le modalità e nei termini previsti dall'art. 18 del presente Contratto.

Art. 8 – Responsabilità dell'Affidatario

L'Affidatario è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e di prescrizioni impartite dall'Amministrazione.

In caso di inosservanza anche parziale da parte dell'Affidatario delle leggi e disposizioni in materia di appalti o da altri documenti contrattuali, l'Amministrazione provvederà a contestare la mancata esecuzione per iscritto, assegnando all'Affidatario un termine perentorio, comunque non inferiore a 15 giorni, entro il quale l'inadempimento dovrà essere sanato.

Tutte le spese derivanti all'Amministrazione dai suddetti inadempimenti, compresi gli eventuali maggiori costi, saranno addebitate all'Affidatario.

L'Affidatario sarà l'unico responsabile per tutte le incombenze del contratto con assoluto sollievo dell'Amministrazione da qualsiasi responsabilità a riguardo, obbligandosi a manlevare e mantenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

Art. 9 – Acquisizione e disponibilità della documentazione prodotta

Tutta la documentazione prodotta nel corso dello svolgimento delle attività resterà di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle modificazioni e aggiunte che, a suo giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa sollevare eccezioni di sorta.

Art. 10 – Danni ed esecuzione in danno

L'Amministrazione declina ogni responsabilità per sottrazioni e danni apportati ai beni utilizzati nello svolgimento dei servizi.

L'Affidatario è responsabile per ogni danno che possa essere stato arrecato all'Amministrazione o a terzi, compresi i dipendenti dell'Amministrazione stesso, dal proprio personale.

Per i danni arrecati dall'Affidatario, l'Amministrazione avrà diritto di trattenere quanto dovuto a titolo risarcitorio sul residuo dell'avere da parte dell'Affidatario e sul deposito cauzionale definitivo, fatta salva ogni ulteriore azione per il completo risarcimento laddove le suddette trattenute non risultassero sufficienti.

Qualora l'Affidatario non dia corso all'esecuzione delle prestazioni ordinate dall'Amministrazione, anche dopo l'assegnazione di un termine perentorio commisurato all'urgenza, l'Amministrazione ha il diritto, ove non risolva il contratto, di procedere direttamente all'esecuzione utilizzando, a tal fine, la propria organizzazione o quella di terzi.

I maggiori oneri che l'Amministrazione dovesse eventualmente sopportare rispetto a quelli derivanti dall'applicazione del contratto saranno a totale carico dell'Affidatario.

ART. 11 – RILIEVI E CONTESTAZIONI TECNICHE

L'Affidatario comunica al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione; il RUP convoca l'Affidatario entro 15 giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP è comunicata all'Affidatario, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nei documenti idonei (es. verbali, ordini di servizio, ecc.).

Se le contestazioni riguardano fatti, il RUP redige in contraddittorio con l'Affidatario un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Affidatario per le sue osservazioni, da presentarsi al RUP nel termine di 8 giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'Affidatario, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni.

Gli Ordini di servizio, in ottemperanza al contratto di appalto, sono firmati dall'Affidatario, con o senza riserve, nel giorno in cui gli vengono presentati.

Nel caso in cui l'Affidatario non firmi gli Ordini di servizio per accettazione, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione in un apposito processo verbale predisposto dal RUP.

Se l'Affidatario ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nell'Ordine di Servizio le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il RUP, nei successivi 15 giorni, espone le proprie motivate deduzioni.

Nel caso in cui l'Affidatario non abbia firmato l'Ordine di servizio nel termine di sopra precisato, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

ART. 12 – RISERVE

L'Affidatario è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del RUP, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle attività, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivamente all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Affidatario. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte a mezzo comunicazione PEC inviata al RUP, immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico e devono indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, gli elementi definiti dall'art. 7 dell'All. II.14 del D. Lgs. 36/2023.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

ART. 13 – RUP E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

L'esecuzione è diretta dal RUP, il quale si avvale del Direttore dell'esecuzione, individuato ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 36/2023, per la verifica del regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'Affidatario.

Il Direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto. Inoltre, ne assicura la regolare esecuzione da parte dell'Affidatario, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

A tale fine, il Direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalla legge, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Si richiama quanto previsto dall'All. II.14 art. 31 del D. Lgs. n. 36/23.

ART. 14 – VERBALE DI AVVIO DELL'ESECUZIONE E DI AVVENUTA ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà a redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione sottoscritto dall'Affidatario.

Al termine dell'esecuzione delle prestazioni il Direttore dell'esecuzione del contratto, effettuata la verifica di conformità, redige il verbale di ultimazione delle prestazioni sottoscritto anche dall'Affidatario. Il Direttore dell'esecuzione del contratto rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Il Direttore dell'esecuzione altresì, effettuata la verifica sulla regolarità dell'esecuzione delle prestazioni concluse, redigerà il verbale di conformità e il relativo certificato.

Si richiama quanto previsto dall'All. II.14 Capo II del D.Lgs. n. 36/23.

ART. 15 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO – MODIFICAZIONI DI IMPRESA

Ai sensi dell'art. 119 comma 1, del D. Lgs. 36/2023 è vietata la cessione sotto qualsiasi forma di tutto o parte del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese ex art. 120 comma 1 lett. d) del D. Lgs. 36/2023 degli Appalti.

È vietata all'Affidatario qualunque cessione di credito e qualsiasi procura che non siano riconosciute dalla Committente. Le eventuali cessioni di credito a banche o istituti dovranno avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 dell'All. II.14 del D. Lgs. 36/2023 e pertanto dovranno essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio. La bozza dell'atto dovrà essere preventivamente approvata dalla Committente. Le cessioni del credito saranno accettate solo per singole fatture o per più fatture già emesse a fronte di certificati di pagamento del RUP. Non sono possibili cessioni dell'intero credito.

Nel caso di anticipazioni/sconti bancari delle fatture emesse dovrà essere specificato nella comunicazione che si tratta di una canalizzazione/mandato all'incasso e non di cessione del credito. Per tale forma non è richiesto atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Ai sensi dell'art. 120 comma 12 del D. Lgs. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991.

L'Affidatario, in caso di cessione di crediti, si impegna a comunicare il CIG della presente procedura al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto a utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti dell'Affidatario, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Affidatario medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Affidatario agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

L'Affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi.

L'Affidatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi degli artt. 94 e seguenti del D. Lgs. 36/2023 degli Appalti.

ART. 16 – FALLIMENTO DELL'AFFIDATARIO

Il fallimento dell'Affidatario comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto.

ART. 17 – PENALI

Ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023 è prevista una penale per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Affidatario commisurata ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque non oltre, il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

ART. 18 – RISOLUZIONE, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto e al recesso nelle ipotesi e con le modalità espressamente previste dagli art. 122 e 123 del D. Lgs. 36/2023.
Precisamente, la risoluzione del contratto produrrà i propri effetti dalla ricezione, da parte dell'Affidatario, della comunicazione di risoluzione, inviata tramite PEC dall'indirizzo PEC ateneo@pec.unich.it, in conformità agli artt. 1453, 1454 e 1456 c.c.

In caso di risoluzione l'Amministrazione provvederà senza bisogno di messa in mora e con provvedimento amministrativo all'incameramento del deposito cauzionale, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che l'Amministrazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Saranno inoltre a carico dell'inadempiente tutte le spese che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere per esperire una nuova gara d'appalto.

L'Amministrazione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal Contratto, nei termini di quanto previsto al sopracitato art. 123.

ART. 19 – DEPOSITO CAUZIONALE

E' costituita cauzione ai sensi degli artt. 53 e 117 del D. Lgs. 36/2023, giusta polizza fideiussoria n. [redacted] stipulata in data [redacted] con la società [redacted]

ART. 20 - RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA

L'Affidatario assume la piena responsabilità per la buona e puntuale esecuzione dell'incarico ai patti contrattuali ed alle disposizioni impartite dall'amministrazione.

L'Affidatario risponde altresì dei danni arrecati a terzi per imperizia, imprudenza o negligenza sua o di altro personale incaricato dell'espletamento del presente incarico.

L'Affidatario è dotato di una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale, per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale delle attività di propria competenza, giusta polizza n. [redacted] stipulata in data [redacted] con la [redacted] per un massimale pari a € [redacted] L'Affidatario si obbliga a produrre, alla scadenza, copia dell'avvenuto pagamento del premio relativo al rinnovo della predetta polizza.

L'Affidatario solleva comunque l'Amministrazione da responsabilità e conseguenze relative ad incidenti ed infortuni che, in dipendenza dall'espletamento dell'incarico, potessero accadere a sé o ai suoi collaboratori, rispetto ai quali l'Amministrazione viene dichiarata completamente estranea.

ART. 21 - ACCORDO BONARIO

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve, l'importo economico del contratto possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo degli stessi, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui seguito precisate.

Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

Il RUP valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al primo periodo.

Il RUP, entro 15 giorni dalla comunicazione, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti dall'allegato V.1 del D. Lgs. 36/2023.

La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione suddetta.

L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa alla Direzione competente dell'Amministrazione e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli

interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte dell'Università. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo, può essere adito il giudice ordinario.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Affidatario non può comunque rallentare o sospendere le prestazioni, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal RUP.

Trova piena applicazione la disciplina di cui agli artt. 210 e 211 del D.Lgs. n. 36/2023, che qui si richiamano.

ART. 22 - TRANSAZIONE

Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dell'Appalto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi. Ove il valore dell'importo oggetto di concessione o rinuncia sia superiore a 100.000 euro, è acquisito il parere in via legale, interessando l'Avvocatura dell'Università.

La proposta di transazione può essere formulata sia dall'Affidatario che dal dirigente competente, sentito il RUP.

La transazione ha forma scritta a pena di nullità.

ART. 23 - SPESE DERIVANTI DAL CONTRATTO

Sono a carico dell'Amministrazione il contributo integrativo di cui all'art. 10 della legge 3 gennaio 1981 n. 6 e l'imposta sul valore aggiunto.
Sono a totale carico dell'Affidatario le spese di bollo, i diritti e le spese dell'eventuale registrazione del contratto, nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell'Amministrazione.

Sono a totale carico dell'affidatario le spese relative all'eventuale registrazione fiscale il quale espressamente rinuncia ad ogni e qualsiasi diritto di rivalsa. In caso di registrazione fiscale, le parti chiederanno l'applicazione dell'imposta fissa, ai termini del D.P.R. 26/04/1986, n° 131, trattandosi di prestazioni soggette ad IVA.

ART. 24 – PATTO D'INTEGRITÀ E CLAUSOLA "PANTOUFLAGE"

Si dà atto che l'Affidatario ha preso atto della disciplina contenuta all'interno del Patto d'integrità che è parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato, accettandolo in ogni sua parte.

L'Affidatario dà atto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto dello stesso (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabili di progetto ex art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023). L'Affidatario dichiara di essere consapevole delle conseguenze derivanti dalla violazione dell'art. 53, comma 16-ter, d. lgs. 165/2001 e ss.mm.ii..

ART. 25 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI PER I DIPENDENTI PUBBLICI

L'Affidatario si impegna a rispettare gli obblighi derivanti dal Codice di comportamento e di disciplina dei dipendenti adottato dall'Amministrazione, che dichiara di aver visionato al seguente indirizzo internet: https://amministrazionetrasparente.unich.it/index.php?id_oggetto=19&id_doc=8624, e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

ART. 26 - CLAUSOLA DI RISERVATEZZA - PRIVACY

L'Affidatario sarà tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, conoscenze documenti o altro di cui prenderà conoscenza nello svolgimento delle prestazioni.
Tali documenti e/o informazioni non potranno in nessun modo essere ceduti a terzi o divulgati senza autorizzazione. Resta espressamente inteso che il lavoro oggetto dell'incarico sarà sempre considerato di proprietà esclusiva dell'Amministrazione, che potrà liberamente utilizzarlo ed eventualmente cederlo a terzi, anche nel caso di esecuzione parziale dell'incarico.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation), i dati raccolti saranno acquisiti dall'Amministrazione Amministrazione e trattati anche con l'ausilio di mezzi informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara cui si riferisce il presente contratto, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti per legge.

Il titolare del trattamento dei dati è l'Università G. d'Annunzio, con sede in via Vestini 31, 66100 Chieti, legalmente rappresentata dal Magnifico Rettore, tel. 0871 - 3556010, e-mail rettore@unich.it; pec: ateneo@pec.unich.it.

Art. 27 - CONTROVERSIE

L'Amministrazione e l'Affidatario si danno vicendevolmente atto che eventuali controversie nell'applicazione e nell'interpretazione del presente contratto saranno esaminate con spirito di amichevole collaborazione.

In caso di impossibilità di raggiungere un amichevole accordo sulle stesse, le parti stabiliscono l'esclusivo ricorso al giudizio ordinario.

Tutte le controversie derivanti dal contratto saranno decise dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria (A.G.O.) del Foro di Chieti o dal Giudice Amministrativo (G.A.) del Foro di Pescara, da intendersi Fori esclusivi ad ogni effetto di legge.

È in ogni caso escluso il ricorso alla competenza arbitrale.

In pendenza di giudizio l'Affidatario non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti dalla presente convenzione, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di revocare in tutto o in parte l'incarico.

Letto, confermato e sottoscritto. ==========

L'Affidatario

Firmato digitalmente da
Nicola Sciarra
nicola sciarra
SerialNumber =
TINIT-SCRNCL76S30E435P
C = IT

L'Amministrazione
Università degli Studi "G. d'Annunzio" - Chieti Pescara
Il Direttore Generale
Dott. Paolo Esposito

Firmato digitalmente da:
Esposito Paolo
Firmato il 14/05/2025 12:55
Seriale Certificato: 3348572
Valido dal 29/02/2024 al 01/03/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA